



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Roma, 28 marzo 2018

Protocollo: 35900/RU

Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed
Interprovinciale delle Dogane

Rif.:

e, per conoscenza:

Allegati:

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

OGGETTO: D.Lgs. n. 504/95, art. 24-ter e punto 4-bis della Tabella A.
Agevolazione gasolio commerciale usato come carburante.
Rifornimento da distributore per uso privato senza autorizzazione
amministrativa. Indirizzi applicativi.

Per la fruizione dell'impiego agevolato di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) trovano applicazione le condizioni di consumo individuate dall'art. 24-ter del medesimo TUA nonché, quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale di rimborso resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le norme regolamentari stabilite dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Tra i dati da indicare nella dichiarazione è prescritta l'eventuale titolarità del distributore privato di carburante ad accisa assolta per mezzo del quale l'esercente rifornisce i propri veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto. Mediante la compilazione del Quadro B, riservato per l'appunto alle informazioni sul distributore privato, il richiedente l'agevolazione specifica la capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi e, se pari o inferiore a 10 metri cubi, l'ubicazione dell'impianto oltreché il numero delle fatture di acquisto di gasolio, il quantitativo totale dei litri di prodotto fatturati e il relativo importo pagato.

Richiamata la disciplina dell'agevolazione nelle parti che qui interessano, questa Direzione centrale è stata investita della questione di massima relativa alla decadenza del beneficio su consumi di gasolio prelevato da impianto di distribuzione per uso privato, non soggetto a denuncia ai sensi dell'art. 25 del TUA, dichiarato dall'esercente all'Ufficio delle dogane e purtuttavia sprovvisto dell'autorizzazione della competente autorità amministrativa.

Rileva nel caso di che trattasi il tipo di relazione sussistente tra il titolo abilitativo all'utilizzo del distributore e le condizioni di consumo di natura tributaria previste per beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa. In altri termini,

Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette

00143 Roma, via Mario Carucci, n. 71 – Telefono +39 06 50246556
e-mail: dogane.legislazioneaccise.prodottienenergetici@agenziadogane.it
PEC: dogane@pce.agenziadogane.it

atteso che il prelievo di gasolio ad accisa assolta da un impianto di distribuzione per uso privato costituisce una delle due modalità consentite di rifornimento, occorre acclarare se l'autorizzazione, atto di origine extra-tributaria, costituisca anch'essa presupposto essenziale per fruire del credito d'imposta.

Appare utile in primo luogo evidenziare che la nozione di impianto di distribuzione di carburante ad uso privato si caratterizza, come configurato di norma dalle distinte leggi regionali, per i seguenti elementi costitutivi: ubicazione all'interno di stabilimenti, cantieri o depositi in aree non aperte al pubblico; proprietà o uso esclusivo dell'esercente attività di trasporto che presenta la dichiarazione di rimborso, salvo disposizioni particolari di volta in volta espressamente previste (ad es., imprese consorziate, società controllate, ecc...); destinazione al rifornimento di automezzi propri o comunque intestati allo stesso, con contestuale divieto di cessione di carburante a terzi.

Non ricadendo la fattispecie in esame nel campo di applicazione dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, va considerato che i requisiti di legittimazione all'impiego agevolato sono quelli fissati dal citato art. 24-ter del TUA che, ai commi 2 e 3, individua le tipologie di veicoli, che devono risultare in esclusiva disponibilità all'esercente, nonché le categorie di soggetti ammessi.

Come richiamato in premessa, la titolarità di un distributore per uso privato costituisce contenuto eventuale della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 24-ter del TUA e attiene alla sfera di concreta operatività dell'agevolazione, determinando l'applicazione delle specifiche prescrizioni previste per questa diversa modalità di approvvigionamento.

Su tali basi giuridiche, si ritiene che l'assenza del richiamato titolo autorizzatorio di competenza dell'autorità amministrativa non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale ed il conseguente recupero dell'imposta qualora essa non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa.

In pratica ciò si verificherebbe quando ricorrano congiuntamente in capo all'esercente le seguenti circostanze:

- a) indicazione nella dichiarazione trimestrale di rimborso del possesso dell'impianto di distribuzione per uso privato, non soggetto a denuncia ex art. 25 del TUA, mediante compilazione del Quadro B;

- b) gestione dell'impianto di distribuzione carburante nei termini fissati dalla rispettiva legge regionale per l'utilizzo ad uso privato che consenta comunque la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione;
- c) adempimento integrale degli obblighi tributari a tutela del corretto impiego del gasolio nella destinazione d'uso agevolata.

L'effettivo e regolare consumo del gasolio commerciale usato come carburante nell'esercizio dell'attività di trasporto, quale comprovato dalla sussistenza di tutte le condizioni sopra delineate, può valere a giustificare la permanenza dell'avvenuto riconoscimento del credito di accisa.

Resta fermo ovviamente il necessario adeguamento alle disposizioni regionali in materia di regime amministrativo degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, cui l'esercente è tenuto ad adempiere. A tal fine, l'Ufficio delle dogane procederà ad un'immediata segnalazione dell'irregolarità riscontrata alla competente autorità.

Codeste Strutture territoriali vorranno provvedere ad effettuare le opportune comunicazioni ai propri Uffici locali invitandoli a conformare la propria azione agli indirizzi contenuti nella presente direttiva.

Il Direttore Centrale

Arturo Tiberi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*